N. R.G.Lav. 3484/2012

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunziato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 19/3/2013, nel procedimento iscritto al n. 3484/2012, promosso da:
[redacted], rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avvocato PROSPERI MARINA, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata VIA CESARE BATTISTI N. 33 40123 BOLOGNA

RICORRENTE

Contro
[redacted], rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione e risposta dall'avvocato GUIDO GALLIANO e avv. GIACOMINI DELMIRO, presso il cui studio, è pure elettivamente domiciliata VIA TAGLIAPIETRE N.7 40123 BOLOGNA

CONVENUTO

Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Parte ricorrente impugna il licenziamento disciplinare 31/7/2012 comminato da [redacted], contestualmente all'esclusione quale socio della cooperativa, per un episodio di violenze che lo avrebbe visto coinvolto con un collega nell'ambiente di lavoro. Sostiene il ricorrente di essere stato vittima di una aggressione e di ritenere assolutamente non giustificato il licenziamento, comunque sproporzionale. Invoca la tutela reale, sul presupposto dell'insussistenza della natura associativa nell'ambito di lavoro, ed in subordine il comma V° dell'art. 18 come modificato dalla l.92/2012, testo normativo in base al quale agisce.
Si costituisce la [redacted] contestando integralmente il ricorso. Si sostiene in primo luogo che il contesto cooperativistico del lavoro inibisce la tutela ex art. 18 l.300/70. Tale presupposto rende inutilizzabile il rito prescelto dalla parte ricorrente. In ogni caso la clausola arbitrale inibirebbe il ricorso al Giudice del lavoro e il vincolo sociale renderebbe comunque competente funzionalmente il Giudice ordinario.
Si procede ad escutere gli informatori ritenuti necessari dal Giudice relativamente agli aspetti del vincolo associativo e della ricostruzione degli accadimenti alla base del licenziamento ed all'udienza del 19/3/2013 dopo la discussione il Giudice si riserva.
Osserva il Giudice sciogliendo la riserva:

La prima questione da trattare attiene alla legittimità del rito in quanto secondo parte convenuta il contesto nel quale si è svolto il rapporto di lavoro inibirebbe

l'applicabilità dell'art. 18 l.300/70 che costituisce la domanda principale, ai sensi del disposto dell'art. 2 l.142/2001 ("*Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo*.").

Osserva al riguardo il Giudice che il presupposto della domanda è l'inesistenza del vincolo associativo tra le parti con applicabilità del rito in quanto il rapporto di lavoro tra le parti secondo la ricostruzione di parte ricorrente non ha alcun elemento peculiare riconducibile alla l.142/2001. L'esame di tale questione non può che essere ricompresa nella dizione :" *quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro"* richiamata dal comma 47 dell'art. 1 l.92/2012 (c.d. rito Fornero) in quanto qualificare il rapporto come associativo o di mero lavoro subordinato è elemento che discrimina l'applicabilità del rito o, come vedremo in seguito, la tutela applicabile. Infatti la *ratio* sottesa al ricordato art. 2 l.124/2001 è quella di evitare per le società cooperative la possibilità di reintegrazione del socio lavoratore, posto che ciò comporterebbe necessariamente anche la ricostituzione in via autoritativa del rapporto societario, ciò che la legge vuole evitare vista l'evidente rilevanza dell'*intuitus personae*. Una volta inesistente il vincolo associativo il problema non si pone e trova applicazione l'art. 18 l.300/70 con la tutela reale.

Si è proceduto alla verifica di tale primo aspetto anche se parte convenuta aveva prodotto effettivamente documentazione attestante formalità tipiche delle cooperative, ritenuta per altro implicitamente dal Giudice non sufficiente.

L'attività istruttoria compiuta non ha confermato la tesi di parte ricorrente in ordine alla mancanza di un vincolo associativo perché le riunioni nella sede principale della cooperativa, Genova, venivano comunicate (anche al teste [redacted], l'unico che ha escluso tale circostanza, essendo stata provata documentalmente la comunicazione nei suoi confronti) e anche a Bologna, sede secondaria, c'erano riunioni relative alla vita della cooperativa alla presenza dei soci ed anche del ricorrente (testi [redacted] e [redacted]). Inoltre la sottoscrizione da parte del ricorrente di nuove quote del capitale sociale, per quanto risalenti nel tempo, rispetto quelle iniziali conferma tale dato.

Una volta esclusa la contestazione relativa al vincolo associativo si deve affrontare l'altra questione della clausola arbitrale ritenuta da parte convenuta elemento che esclude la competenza di questo Giudice del lavoro. Infatti secondo parte convenuta lo statuto prevede di demandare ad arbitri le questioni relative ai rapporti tra soci e cooperativa. Ritiene questo Giudice di poter risolvere agevolmente tale ulteriore questione rilevando che nel caso di specie parte ricorrente non ha impugnato, per espressa ammissione della cooperativa convenuta, l'esclusione da socio ma solo il licenziamento ritenuto illegittimo e questo comporta l'inapplicabilità sia della clausola compromissoria sia la competenza del Giudice ordinario ma l'esclusiva competenza funzionale del Giudice del lavoro.

Una volta riconosciuta la non applicabilità della clausola arbitrale ma ammesso il contesto associativo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro dovrebbe concludersi per l'inapplicabilità dell'art. 18 l.300/70 inteso come possibilità di reintegra del ricorrente.

Ma questo Giudice ha svolto contestualmente attività istruttoria per verificare anche la sussistenza della contestazione disciplinare causa del licenziamento giungendo alla conclusione che la fattispecie contestata di rissa o comunque di scontro fisico tra il ricorrente ed il collega [redacted] è stata confermata solo dal [redacted] stesso e

dal [redacted] (testimone oculare per altro non particolarmente attendibile in quanto per sua stessa ammissione distante 15 metri dai fatti al momento dello scontro) mentre tutti gli altri testi presenti ([redacted], [redacted], [redacted], [redacted]) hanno confermato la versione del ricorrente circa l'aggressione subita. In effetti anche il comportamento del ricorrente [redacted] (ha chiamato lui i Carabinieri e dopo la prima fase dell'episodio cercava qualcosa per difendersi) pare confermare tale versione così come il dato oggettivo delle conseguenze fisiche dei fatti presenti visibilmente solo sul ricorrente. In ogni caso ritiene questo Giudice che ci sia sproporzione tra i fatti accertati riferibili al ricorrente ed il licenziamento perché una sanzione conservativa, in mancanza di precedenti disciplinari e del lungo rapporto positivo (dal 2001) tra le parti sarebbe stata assolutamente idonea a raggiungere lo scopo. Il riferimento all'art. 32 CCNL Logistica (" *qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda* ") appare compatibile con il comportamento del ricorrente che può in effetti aver contribuito a determinare un clima di tensione nel luogo del lavoro senza per altro esercitare violenza. Tale articolo prevede come sanzione una multa.

Ci troviamo di fronte ad una ipotesi di cui al nuovo art. 18 comma IV° per il quale :" *Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro… perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro*" ma poiché il contesto non consente la tutela reale può trovare applicazione, come richiesto in via subordinata dalla parte ricorrente, il V° comma :" *Il Giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo"*.

Rimane il problema del rito, posto che comunque permane il disposto del richiamato art. 2 l.142/2001 che dichiara non applicabile per le cooperative l'art. 18 l. 300/70. Ritiene questo Giudice di poter risolvere la questione alla luce della modifica introdotta dalla l.92/2012 che ha previsto ipotesi di tutela obbligatoria anche nell'art. 18, ed è il caso del richiamato comma V° come modificato che non prevede la reintegra bensì l'indennità risarcitoria ricordata in precedenza.

Infatti originariamente il rito era stato individuato correttamente sul presupposto dell'insussistenza del contesto associativo ma la domanda relativa alla tutela reale deve essere rigettata mancando il presupposto, circostanza verificata solo all'esito dell'esperita attività istruttoria. Rimane l'esito dell'attività istruttoria che ha confermato la sproporzione tra i fatti come verificati nel processo e la sanzione. Come detto la ratio della l.142/2001, norma scritta quando l'art. 18 della l.300/70 prevedeva esclusivamente tutela reale, è quella di evitare la ricostituzione in via autoritativa del rapporto societario ma questo non esclude che il Giudice sempre nel contesto del rito ex l.92/2012, come detto correttamente azionata, applichi il V° comma dell'art. 18 l.300/70 che prevede una mera tutela obbligatoria non in contrasto con il disposto

della norma specifica sulle cooperative. La scelta si impone perché in questo modo si lascia all'interno del processo la decisione del Giudice della fase sommaria in merito al contesto associativo con possibilità di ripensamenti nelle fasi successive con un diverso e più approfondito esame della materia complessiva.

In merito alla quantificazione della indennità alla luce dei criteri indicati dal comma V° del'art. 1 l.92/2012 ("*minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo")* valutando il numero dei soci della cooperativa (più di 50 nell'unità lavorativa del ricorrente) la durata del rapporto di lavoro (undici anni) senza alcuna contestazione ritiene di poter applicare una scelta mediana tra il minimo ed il massimo (12+24: 2 =18) in considerazione del comportamento del ricorrente che, comunque, non ha tenuto una condotta irreprensibile ed ha determinato una reazione estremamente negativa da parte della committente unica della cooperativa (società Susa s.p.a., doc. 13 parte convenuta) .

Le spese in considerazione del parziale rigetto della domanda sono compensate al 50% e per il rimanente 50% seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e, riconosciuto il profilo associativo del rapporto, dichiara illegittimo il licenziamento di [redacted] e visto l'art. 18,V° comma l.300/70 come modificato dalla l.92/2012 condanna la società [redacted] al pagamento nei suoi confronti di una indennità corrispondente a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto

Previa compensazione del 50% delle spese condanna la società [redacted] al pagamento del rimanente 50% delle spese della fase del giudizio, liquidate nella percentuale indicata in € 1.500,00 oltre Iva e Cpa

Bologna, 22/3/2013

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi